

Contributo al paper sulle implicazioni del bipolarismo

di Cesare Salvi

1. Qualche approfondimento sulla figura del leader dell'opposizione.

Visti i caratteri del nostro sistema, mi pare giusto attribuire la scelta ai parlamentari dell'opposizione. Per dare a questa scelta un carattere democratico, si può proporre che tutti i parlamentari che hanno votato contro la fiducia al Governo eleggono il leader dell'opposizione, dandosi poi comunicazione di tale designazione ai Presidenti di Camera e Senato. In altri termini, all'inizio della legislatura (meglio non ipotizzare ribaltoni o cambi di maggioranza!), così come si formalizza (sulla base dei risultati elettorali) la maggioranza, il Presidente del Consiglio e il Governo, altrettanto avviene per l'opposizione. Con una precisazione: potendo esservi (come infatti c'è) più di una opposizione, l'elezione parlamentare ha (anche) la funzione di individuare la "maggior opposizione", senza nulla togliere alle eventuali altre (per le quali si tratta se mai di vedere se sia sufficiente l'attuale normativa: costituzione di gruppo o gruppi parlamentari, con relativi poteri, ecc.).

Per la via qui indicata, anche la questione se la "maggior opposizione" debba strutturarsi in uno o più gruppi, eventualmente federati, sarebbe, per così dire, sdrammatizzata.

Ma quali poteri, ruolo e funzioni istituzionali ha il leader dell'opposizione? Qui le cose si complicano. Certamente occorre introdurre la figura, e normarne i compiti, nei regolamenti parlamentari.

Ma il leader dell'opposizione deve essere necessariamente un parlamentare? Da un lato non si comprenderebbe la risposta affermativa, dal momento che il Presidente del Consiglio può non esserlo; dall'altro, però, la soluzione opposta rischia di entrare in rotta di collisione con il principio per il quale ai lavori parlamentari non può partecipare chi non sia membro della Camera dei cui lavori si tratti.

E' questo un principio costituzionale (ancorché implicito), come è opinione prevalente, oppure si potrebbe prevedere una norma regolamentare che statuisca diversamente (come già in Costituzione, ex art. 64, 4° comma, per i membri del Governo), naturalmente in ipotesi e casi specifici?

Se si optasse per la seconda risposta, sarebbe anche risolto l'ulteriore problema derivante dal bicameralismo paritario (finché rimane), nel senso che l'ipotizzato leader potrebbe partecipare, in determinate circostanze, anche ai lavori della Camera alla quale non appartiene. In caso contrario, la figura del leader dell'opposizione ne verrebbe in ogni caso, non dico dimezzata, ma certo sminuita.

2. Nomine Rai, giudici costituzionali, autorità indipendenti, ecc. Senza voler unificare soggetti molto diversi, mi pare che c'è un dato comune: esclusa l'attribuzione delle nomine all'Esecutivo, non sono soddisfacenti né il meccanismo dei quorum elevati né quello delle nomine affidate ai Presidenti delle Camere.

Occorrerebbe probabilmente prevedere il voto parlamentare limitato, preceduto (in alcuni casi almeno) da audizioni pubbliche dei candidati. I quali dovrebbero esistere in quanto tali: nel senso che trasparenza vorrebbe che venissero presentate (secondo procedure prefissate) candidature ufficiali.

Per la Corte costituzionale (ma non per il Consiglio superiore della magistratura) un'impostazione di questo tipo richiederebbe naturalmente una riforma costituzionale.

P.S. Resto dell'idea che una riflessione sulla legge elettorale è necessaria, ed è strettamente legata al tema del nostro gruppo di lavoro. Non dovremmo forse andare alle radici di questo sgangherato bipolarismo all'italiana?